DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2001

che modifica per la seconda volta la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2001) 2424]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/721/CE [4] relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti.

(2) Con la decisione 2000/785/CE della Commissione [5] sono stati apportati taluni adeguamenti alle restrizioni dei movimenti applicabili negli scambi intracomunitari.

(3) Le autorità italiane hanno comunicato che la situazione dell'influenza aviaria è migliorata ed hanno chiesto alcune modifiche al programma di vaccinazione approvato e alle attuali restrizioni commerciali.

(4) Il miglioramento della situazione sanitaria consente di abolire le condizioni in materia di scambi relative alla notifica di cinque giorni prima della spedizione verso gli altri Stati membri di volatili da cortile vivi e di uova da cova.

(5) Con la presente decisione si intende inoltre applicare le restrizioni degli scambi unicamente ai prodotti originari delle aziende sottoposte a vaccinazione e non a tutti i prodotti ottenuti da animali allevati nella zona di vaccinazione.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/721/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Si approvano le modifiche al programma di vaccinazione presentato dall'Italia, da applicare nella zona definita nell'allegato I.»

2) All'articolo 3, paragrafo 3, la provincia di «Rovigo» è inserita dopo «Belluno».

3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. Le carni fresche ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario di aziende che si trovano all'interno della zona definita nell'allegato I, devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio (*) e non possono lasciare il territorio italiano.

2. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario di aziende che si trovano all'interno della zona definita nell'allegato I.

(*) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.»

4) L'articolo 7 è soppresso.

Articolo 2

Le misure previste dalla presente decisione si applicano a decorrere dal 1º agosto 2001.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[4] GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.
[5] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione